



Ministero della Giustizia

*Dipartimento dell'Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei Servizi
Direzione Generale del Personale e della Formazione
Ufficio VI - UNEP*

Prot. n. 6/435/03-1/SG

Roma, 21/03/2005

*ALL'UFFICIO DI PRESIDENZA
DELLA CORTE DI APPELLO DI
CATANIA*

(Rif. Prot. n. 1736/6.1.1 del 9 febbraio 2005)

*OGGETTO: Orario personale UNEP adibito esclusivamente a servizio interno –
Quesito.*

In merito alla richiesta ulteriore di precisazioni formulata da codesto ufficio di Presidenza ed inerente la rilevazione delle presenze in ufficio del personale UNEP adibito esclusivamente a servizio interno si precisa, come già affermato nella precedente risposta in argomento, prot. 6/2071/03-1/SG del 22 dicembre 2004, sempre diretta a codesta Corte, che la soluzione dev'essere letta alla luce dell'art. 7 del CCNL del 24.4.2002.

L'articolo citato così declama: “Gli ufficiali giudiziari assicurano la propria presenza in servizio ed organizzano il proprio tempo di lavoro, correlandosi con la massima flessibilità alle esigenze connesse all'espletamento degli incarichi loro affidati”.

Come si legge, il legislatore della norma pattizia al di là dell'individuazione dei destinatari della norma, individuati nella loro generalità come figura professionale, non procede ad ulteriori distinguo.

Inoltre, il legislatore delle norme pattizie con l'art. 9, contenuto nelle stesse norme di raccordo menzionate, ha previsto che per quanto non rassegnato dal presente CCNL, il rapporto di lavoro degli ufficiali giudiziari rimane regolato dalle relative norme speciali contenute nel DPR 1229/59 e dalle disposizioni dei CC.CC.NN. per il personale del comparto dei Ministeri, la cui disciplina sia compatibile con il citato decreto.

Una tale previsione è fondamentale in quanto il legislatore si è reso conto della particolarità delle funzioni degli ufficiali giudiziari, che non possono essere tout court assimilate al rapporto di lavoro dei dipendenti della Pubblica Amministrazione.

Pertanto, in merito si rende opportuno rilevare come il lavoro degli ufficiali giudiziari adibiti al servizio interno sia considerato di estremo rilievo per il buon andamento dell'ufficio, tale da considerarlo degno di partecipazione al 50% delle indennità di trasferta costituente reddito, criteri esplicitati da questa Amministrazione con la circolare n. 2/99 del 19.4.1999 tesa a riconoscere a tutti i dipendenti dell'ufficio NEP, compresi gli addetti ai servizi interni, il diritto a partecipare alla distribuzione della quota di indennità che residua dopo la detrazione delle spese.

Non è causale che il legislatore della norma pattizia non abbia escluso dai beneficiari dell'art. 7 gli ufficiali giudiziari adibiti a servizi interni.

Ciò in quanto l'attività dell'ufficiale giudiziario più che essere determinata ad un orario di servizio è legata allo scadenziario degli atti, che prevedono una lavorazione ante e post attività di notificazione e di esecuzione, in osservanza dell'art. 97 della Costituzione teso a garantire l'efficienza e il buon andamento degli uffici.

In materia si rileva l'esistenza di servizi che possono essere espletati solo il pomeriggio, come ad esempio il servizio di affidamento agli ufficiali giudiziari dei protesti cambiari da parte delle aziende di credito, ai sensi dell'art. 9 – primo comma – L. 12 giugno 1973 – n. 349, che dev'essere svolto entro le ore 18.00 e deve avvenire nell'ambito dell'ufficio, da ritenersi quest'ultima attività prodromica ed indispensabile alla successiva presentazione dell'effetto cambiario.

Non è causale che nella risposta al quesito datata 18 novembre 1999, prot. n. 5/1012/03-1/ML, diretta alla Presidenza del Tribunale di Palmi, non si escludeva la possibilità della partecipazione degli ufficiali giudiziari, adibiti ai

servizi interni, ai proventi derivanti dai protesti cambiari, a condizione che questi collaborassero allo svolgimento del servizio protesti.

Ciò considerato, si ritiene che in osservanza degli obbiettivi costituzionali, atti a garantire l'efficienza e il buon andamento della Pubblica Amministrazione, non sia possibile determinare l'orario di presenza in ufficio degli ufficiali giudiziari adibiti a servizi interni.

F.to IL DIRETTORE DELL'UFFICIO

Renato Pacileo